



COMUNE DI POLAVENO

PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 61

DEL 03.07.2025

OGGETTO: MODIFICA DELLA SEZIONE 3.5 PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE CONTENUTO NEL PIAO - PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025-2027 APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 32 DEL 28/03/2025. ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventicinque addì tre del mese di luglio alle ore 18.05 al di fuori della sede comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All'appello risultano:

N	COGNOME NOME	Presente/Assente
1	PELI ARISTIDE	Presente
2	ARICI NICOLA	Presente
3	PELI SIMONE	Presente

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale dott.ssa Alessandra Richiedei.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. Aristide Peli in qualità di Sindaco, ne assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 25 luglio 2024 - esecutiva ai sensi di legge – con la quale è stata approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 19 dicembre 2024 - esecutiva ai sensi di legge - con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 19 dicembre 2024 - esecutiva ai sensi di legge - con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 27.02.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione (PEG) parte contabile per il triennio 2025/2027;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 28 marzo 2025 – dichiarata immediatamente eseguibile - con la quale è stato approvato il Piano Integrativo di Attività e Organizzazione 2025-2027 (PIAO);

PREMESSO CHE con Deliberazione n. 32 del 28/03/2025 la Giunta Comunale ha approvato, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ed in particolare la sezione 3 Organizzazione e Capitale umano - sottosezione 3.3 Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale;

VERIFICATO che è emersa la necessità, nel perseguimento del buon andamento e della continuità dell'azione amministrativa, di aggiornare la Sezione 3 (Organizzazione del capitale umano) del PIAO sopra richiamato, per quanto attiene al Piano triennale dei fabbisogni di personale (Sottosezione di programmazione del fabbisogno del personale 3.5), in coerenza e nel rispetto del Documento unico di programmazione (DUP) del Bilancio di previsione 2025-2027;

RILEVATO che:

- le modifiche da apportare al Piano del Fabbisogno del Personale 2025/2027 come approvato con atto su richiamato, si rendono necessarie a seguito delle dimissioni presentate in data 03.07.2025 e registrate in pari data al nr. di protocollo 4354 a decorrere dalla data del 01.09.2025 (ultimo giorno utile di servizio 31 08 2025) dalla dipendente Arch. Francesca Zubani assunta a tempo parziale e determinato di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in qualità di "istruttore direttivo tecnico" categoria D;

DATO ATTO che è stata adottata in via d'urgenza la propria deliberazione n. 60 del 03/07/2025 avente ad oggetto "Quinta variazione al bilancio di previsione 2025/2027" con la quale sono state stanziare le somme relative all'assunzione di un funzionario tecnico part time 18 ore settimanali con incarico ai sensi dell'articolo 110 del TUEL;

RITENUTO necessario procedere alla sostituzione del personale dimissionario prevedendo, nell'ambito della struttura organizzativa dell'Ente, n. 1 posto a tempo parziale e determinato a 18 ore settimanali di un Funzionario Tecnico al fine di garantire con maggiore continuità le mansioni, le competenze nonché le responsabilità anche verso l'esterno dell'Area tecnica e perseguire una maggior efficienza delle attività dell'Ente;

EVIDENZIATO che:

- ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019, come modificato dall'art. 1, comma 853, della legge n. 160/2019, "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia

demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

- con D.M. 17 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27.04.2020, sono state individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 31 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia; In particolare, secondo l'art. 2, comma 1, del decreto sopra citato, per spesa del personale si intende "impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego (...) al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato", mentre per entrate correnti occorre considerare "media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata". L'art. 4 del medesimo decreto riconosce la facoltà di incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali di fabbisogno di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione non superiore al valore soglia individuato nella misura del 27,00 per cento (per i comuni appartenenti alla fascia demografica da 2.000 e fino a 2.999 abitanti, come il Comune di Polaveno);
- Il Comune di Polaveno, come esposto nella tabella seguente, rientra tra i Comuni con un'incidenza di spesa di personale sulle entrate correnti posizionata al di sotto del valore soglia; nello specifico, con riferimento alla spesa di personale anno 2024 (ultimo rendiconto approvato) e alla media delle entrate correnti del triennio 2022-2024, **il rapporto è pari a 19,60%. A decorrere dal 01/01/2025**, ai Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia, come il Comune di Polaveno, è riconosciuta una **capacità di spesa** per assunzioni a tempo indeterminato, fino al **raggiungimento del valore soglia individuato secondo i valori fissati dall'art. 4 e dalla relativa Tabella 1, ovvero 27,60 %**, fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;

	2022	2023	2024
TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE	1.072.966,65	1.107.453,86	1.097.546,39
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI (al netto fondi Covid)	162.242,49	252.142,91	229.282,11
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (al netto entrate per convenzione Segreteria)	309.518,36	320.880,23	324.495,14
TOTALE	1.544.727,50	1.680.477,00	1.651.323,64
MEDIA ENTRATE CORRENTI			1.625.509,38

FCDE Bilancio previsione 2025 assestato		7.000,00
A) Media Entrate correnti al netto FCDE		1.618.509,38
B) Spesa di personale 2024 (ultimo rendiconto approvato) (MACROAGGREGATI U1.01.00.001, U1.03.02.001, U1.03.02.002, U1.03.02.003, U1.03.02.12.999, U1.01.01.01.001)		317.272,09
C) Rapporto Spesa Personale/Entrate Correnti (B / A)		19,60%
D) VALORE SOGLIA percentuale da decreto attuativo Tabella 1		27,60%
E) Limite massimo spesa di personale applicando il valore soglia (A * D)		446.708,59

VISTA la programmazione dell'assunzione suddetta, formulata sulla base delle direttive impartite dalla Giunta comunale e delle indicazioni fornite dai responsabili dei servizi, a seguito di attenta valutazione:

- del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
- delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

RICHIAMATO l'art. 36 c. 2 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i: "2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35." omissis....

DATO ATTO che

- relativamente alle assunzioni a tempo determinato deve essere rispettato il limite della spesa per personale a tempo determinato sostenuta per la medesima finalità nell'anno 2009;
- nell'anno 2024 la spesa sostenuta per il personale a tempo determinato (co.co.co, contratti artt. 90 e 110 e assunzioni a tempo determinato) è stata pari a € 14.206,93;

CONSIDERATO che:

- nel bilancio di previsione dell'anno 2025, a seguito di specifica variazione approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 57 03/07/2025, è stata prevista la seguente spesa per l'assunzione a tempo parziale e determinato di un funzionario tecnico ex categoria D1 (18 ore

settimanali) dal 01/08/2025 una spesa stimata pari a circa € 10.349,14;

DATO ATTO che il limite della spesa sopra richiamato è largamente rispettato;

RITENUTO, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di dover disporre un aggiornamento del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per l'anno 2025 contenuto nella sezione 3.5 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 come esposto nel documento allegato alla presente sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;

CONFERMATO che:

- la previsione delle assunzioni in oggetto è coerente con la previsione della spesa del personale stanziata nel bilancio di previsione finanziario 2025- 2027;
- in ogni caso, non è pregiudicato, a parità delle altre condizioni, il contenimento della spesa del personale rispetto alla spesa media del triennio 2011-2013;
- parimenti, lo sviluppo della dinamica retributiva programmata a regime (ossia in ragione d'anno) si attesta comunque al di sotto dei valori soglia contenuti nel DPCM sopra richiamato (con una incidenza inferiore al 27,60%);

ACCERTATO che questo ente:

- ha rispettato gli equilibri di bilancio e i vincoli di finanza pubblica;
- ha rispettato il limite di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
- ha trasmesso il Bilancio di previsione, il Rendiconto di Gestione e il Bilancio consolidato alla BDAP nei termini previsti;

ASSERITO:

- che per effetto dell'integrazione, il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2025/2027 risulterà invariato nel numero dei dipendenti dell'ultimo triennio;
- che la spesa per la nuova assunzione inserita nella presente integrazione al Piano Fabbisogno Triennale del Personale 2025/2027 risulta relativa a posto già previsto nel bilancio 2025/2027 ma con un incremento delle ore settimanali e pertanto la spesa di personale stanziata nel bilancio pluriennale 2025/2027 a seguito di variazioni di bilancio garantisce il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio;

VERIFICATI:

- il rispetto del contenimento complessivo della dinamica retributiva, in ossequio agli artt. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014;
- l'assenza di personale in soprannumero, come da rilevazione contenuta nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 e certificata dal parere del Revisore dei conti acquisito al protocollo n. 2012 del 26/03/2025;

PRECISATO che la programmazione del fabbisogno è comunque suscettibile di revisione in ragione di sopravvenute esigenze connesse agli obiettivi dati ovvero in relazione alle limitazioni o ai vincoli normativi e/o di finanza pubblica o di rispetto degli equilibri di bilancio, che regolamentano le capacità occupazionali nella pubblica amministrazione;

TENUTO CONTO che questo ente:

- ha approvato il Piano triennale delle Azioni Positive per gli anni 2025/2027 all'interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027;

ESPLETATA l'informazione preventiva alle rappresentanze sindacali, con nota registrata al protocollo nr 4349 del 02.07.2025, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001;

RICHIAMATA la nota della Rappresentanza Sindacale Unitaria nella persona del Dott. Angelo Gino Zanetti, registrata la nr di protocollo 4355 del 03.07.2025, con la quale dichiarava l'assenza di osservazioni in merito ai fini ed effetti di cui agli articoli 4 e 5 del CCNL 2019/2021 del 16/11/2022;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione economico-finanziaria, registrato al protocollo nr 4391 del 03.07.2025 ai sensi dell'art. 239, primo comma, lettera b, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e che, per il seguito, viene identificato con la **lettera "B"**;

ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, reso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni);

ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, reso dal responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni);

CON voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate;
2. **DI PRENDERE ATTO** del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione economico-finanziaria, registrato al protocollo nr 4391 del 03.07.2025, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale sotto la **lettera "B"**;
3. **DI AGGIORNARE** parzialmente il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (P.I.A.O) per il triennio 2025/2027, approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 28 marzo 2025, esecutiva, procedendo ad integrare e modificare la *sottosezione 3.5: Piano Triennale del Fabbisogno del Personale* come da allegato sotto la **lettera "A"** alla presente Delibera per farne parte integrante e sostanziale;
4. **DI APPROVARE** il nuovo prospetto relativo alla rideterminazione della capacità assunzionale conseguente all'approvazione del Rendiconto di gestione dell'esercizio 2024;
5. **DI DARE ATTO** che il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2025 – 2027 ontenuto nel PIAO 2025-2027, come aggiornato con il presente provvedimento, è compatibile con il nuovo vincolo di sostenibilità finanziaria ex art. 33, comma 2, del DL 34/2019 e con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2025 – 2027;
6. **DI CONFERMARE** il contenuto della precedente Deliberazione di G.C. n. 32 del 28 marzo 2025, esecutiva, per le parti qui non espressamente rettificate;
7. **DI DARE INDIRIZZO** al Responsabile del servizio Risorse Umane affinché attivi le necessarie procedure di reclutamento di un responsabile funzionario tecnico per 18 ore settimanali per tre anni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del TUEL;
8. **DI DISPORRE** che il presente atto venga inoltrato in informativa alle Organizzazioni e Rappresentanze Sindacali ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione agli Uffici per gli adempimenti conseguenti.
10. **DI DARE MANDATO** al Responsabile competente di provvedere alla trasmissione della nuova *sottosezione 3.5: Piano Triennale del Fabbisogno del Personale del PLAO 2025/2027* allegata al presente atto al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D.L. n. 80/ 2021;
11. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione, in elenco, ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, contestualmente alla sua pubblicazione all'Albo pretorio.
12. **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed

integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione.

Successivamente,

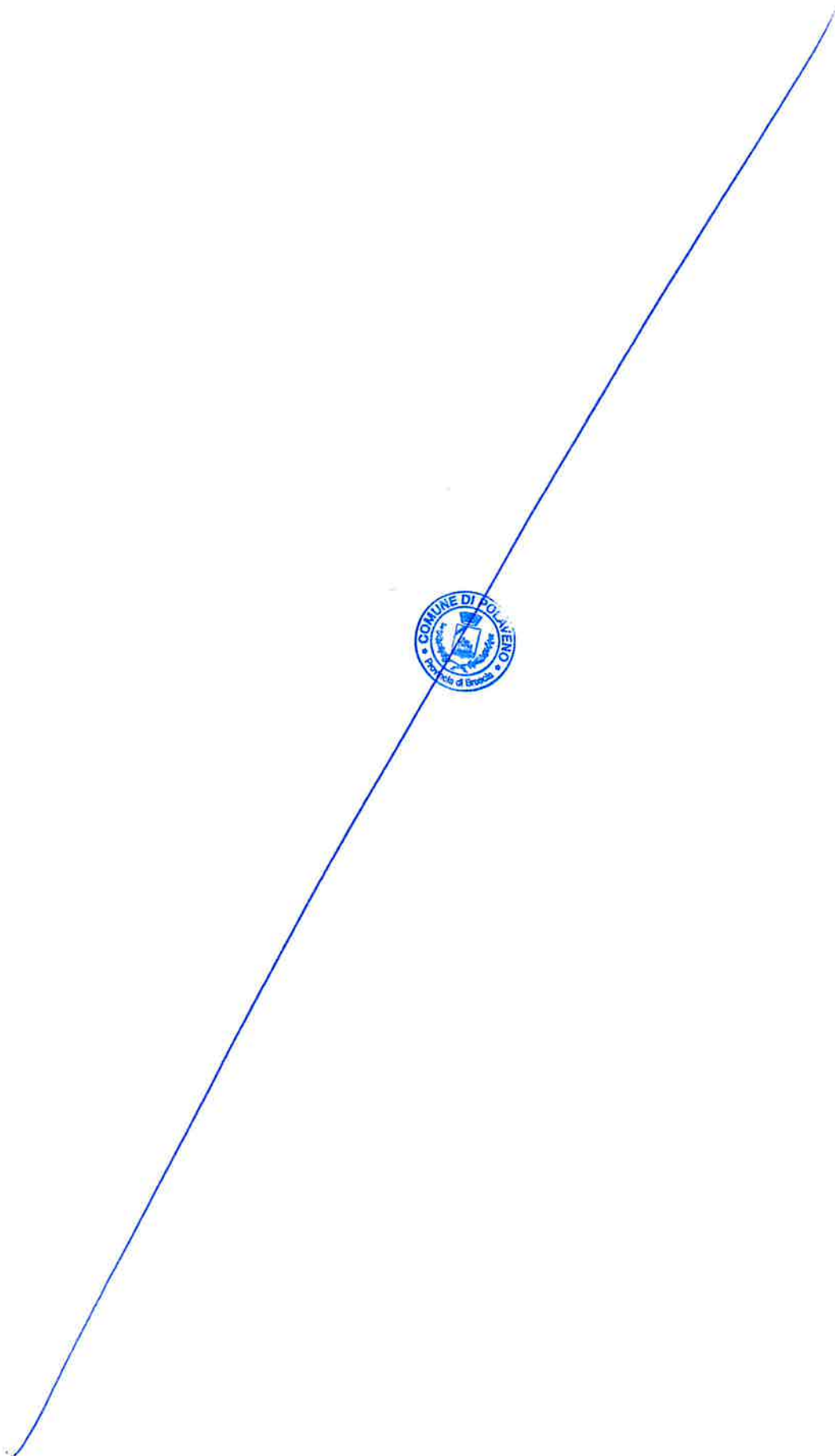
LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di provvedere al fine di dare attuazione al programma delle assunzioni in tempi brevi;

Con voti favorevoli unanimi dei presenti,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. n.267/2000.



Comune di Polaveno

Provincia di Brescia

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA DELLA SEZIONE 3.5 PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE CONTENUTO NEL PIAO - PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025-2027 APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 32 DEL 28/03/2025. ESAME ED APPROVAZIONE.

Pareri di regolarità tecnica e contabile.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa:

Visto l'art. 49, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere

- ☒ FAVOREVOLE
☐ CONTRARIO

relativamente alla **regolarità tecnica** della deliberazione in oggetto.

Polaveno, 02.07.2025



Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Alessandra Richiedi

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria:

visto l'art. 49, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., esprime parere

- ☒ FAVOREVOLE
☐ CONTRARIO

relativamente alla **regolarità contabile** della deliberazione in oggetto.

- ☐ la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i..

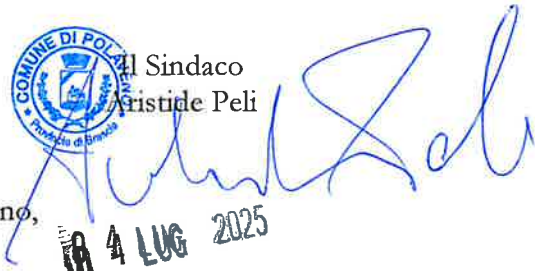
Polaveno, 03.07.2025

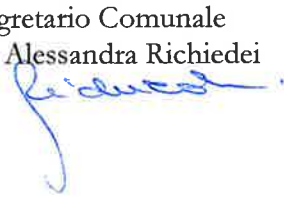


Il Responsabile del Servizio
Dott. Angelo Zanetti



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

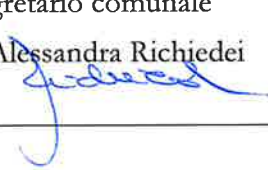

Il Sindaco
Aristide Peli
Polaveno, 10 4 LUG 2025


Il Segretario Comunale
dott.ssa Alessandra Richiedei

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

[] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.


Il Segretario comunale
dott.ssa Alessandra Richiedei

Polaveno, li 10 4 LUG 2025





Comune di Polaveno

Provincia di Brescia

P.zza Marconi, 04 – 25060 Polaveno – Tel: 030/8940955 Fax: 030/84109
protocollo.polaveno@legal.intred.it

Deliberazione di Giunta comunale

n. 61 del 03 luglio 2025

OGGETTO: MODIFICA DELLA SEZIONE 3.5 PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE CONTENUTO NEL PIAO - PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025-2027 APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 32 DEL 28/03/2025. ESAME ED APPROVAZIONE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che il provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 04 luglio 2025 per giorni 15 consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Polaveno, lì 04 luglio 2025



Il Funzionario incaricato

Spranzi Noemi

NOEMI
SPRANZI
04.07.2025
11:47:52
GMT+02:00



3.5 Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2025/2027

L'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16, comma 1, della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), ha introdotto l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere.

Pertanto, prima di definire il fabbisogno di personale per il triennio 2025/2027, è necessario procedere ad una ricognizione del personale in esubero rispetto alle risorse umane in servizio all'interno delle varie Aree.

Considerato il personale attualmente in servizio, come evidenziato nel prospetto riportato al precedente paragrafo 3.1 Struttura organizzativa, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, **non si rilevano situazioni di personale in esubero.**

3.5.1 Programmazione fabbisogno di personale

Il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale viene adottato nel rispetto del seguente quadro normativo:

- ✓ gli artt. 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti, rispettivamente, disposizioni inerenti "all'organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale" e alle "linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale";
- ✓ il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute dell'8 maggio 2018, con il quale sono state approvate, ai sensi del sopracitato art. 6-ter, le "*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche*";
- ✓ il decreto-legge n. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";
- ✓ l'art. 33, comma 2, del D. L. n. 34/2019, il quale ha introdotto una modifica sostanziale della disciplina relativa alle capacità assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;
- ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17/03/2020, pubblicato nella G.U. n. 108 del 27/04/2020, per l'attuazione del D. L. n. 34/2019, con il quale sono state stabilite le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, entrate in vigore dal 20/04/2020;
- ✓ la circolare del Ministero dell'interno del 08/06/2020 ad oggetto: "Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L.34/2019 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni".

La pianificazione del fabbisogno di personale per il triennio 2025/2027 è contenuta nella Nota di aggiornamento al DUP 2025/2027 approvata con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 19/12/2024. In particolare, per il triennio 2025/2027 non sono previste assunzioni.

Al fine di rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, nel triennio 2025/2027, sono comunque autorizzate forme di reclutamento temporaneo quali eventuali assunzioni a tempo determinato o “scavalchi d’ecceденza” che si dovessero rendere necessarie.

Restano comunque consentiti:

- ✓ eventuali sostituzioni di personale dimissionario, per il quale non è prevista la cessazione nel presente Piano, comprese eventuali uscite per mobilità verso altri Enti;
- ✓ eventuali incrementi del monte ore settimanale di figure con rapporto di lavoro a tempo parziale, da valutare su richiesta da parte del personale interessato;
- ✓ trasferimenti interni di personale, nel rispetto della normativa e dei contratti collettivi vigenti.

3.5.2 Facoltà assunzionali basate sul principio della sostenibilità finanziaria della spesa di personale (art. 3 e 4 DM 17/03/2020)

L’art. 33, comma 2, del D. L. n. 34/2019 e s.m.i., ha introdotto una sostanziale modifica della disciplina relativa alla capacità assunzionale dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over e l’introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

In attuazione di quanto previsto dall’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione, non superiore al valore soglia definito dal Decreto attuativo come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione, nonché nel rispetto della percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale, anch’essa definita dal Decreto attuativo.

Più in dettaglio, il Decreto individua per ciascuna fascia demografica due distinte percentuali: una prima percentuale che definisce il **valore-soglia**, il cui rispetto abilita il Comune alla piena applicazione della nuova disciplina espansiva delle assunzioni, e una più alta percentuale che definisce il **valore di rientro**, come riferimento per i Comuni che hanno una maggiore rigidità strutturale della spesa di personale in relazione all’equilibrio complessivo del Bilancio.

I valori del Comune di Polaveno, avendo come riferimento le tabelle 1 e 3, sono:

COMUNE DI POLAVENO	
POPOLAZIONE (al 31/12/2024)	2507
FASCIA	B
VALORE SOGLIA	27,60%
VALORE DI RIENTRO	31,60%

Il valore soglia è calcolato in base alle definizioni di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 17/03/2020, per gli anni 2024/2026, prendendo a riferimento la spesa di personale registrata nel rendiconto 2023, in quanto tale valore va ricalcolato annualmente in base alla spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato.

Come indicato nella circolare esplicativa al Decreto Attuativo dell'art. 33, comma 2, del DL 34/2019, la spesa di personale si riferisce ai macro aggregati **U1.01 .00 00.000, U1.03 .02. 12.001, U1.03.02. 12.002, U1.03.02. 12.003, U1.03 .02. 12.999.**

Il Comune di Polaveno rientra tra i Comuni con un'incidenza di spesa di personale sulle entrate correnti posizionata al di sotto del valore soglia; nello specifico, con riferimento alla spesa di personale anno 2024 (ultimo rendiconto approvato) e alla media delle entrate correnti del triennio 2022-2024, **il rapporto è pari a 19,60%.**

A decorrere dal 01/01/2025, ai Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia, come il Comune di Polaveno, è riconosciuta una **capacità di spesa** per assunzioni a tempo indeterminato, fino al **raggiungimento del valore soglia individuato secondo i valori fissati dall'art. 4 e dalla relativa Tabella 1, ovvero 27,60 %, fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.**

Tale maggior spesa per assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i..

	2022	2023	2024
TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE	1.072.966,65	1.107.453,86	1.097.546,39
TITOLO 2 -TRASFERIMENTI (al netto fondi Covid)	162.242,49	252.142,91	229.282,11
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (al netto entrate per convenzione Segreteria)	309.518,36	320.880,23	324.495,14
TOTALE	1.544.727,50	1.680.477,00	1.651.323,64
MEDIA ENTRATE CORRENTI			1.625.509,38
FCDE Bilancio previsione 2025 assestato			7.000,00
A) Media Entrate correnti al netto FCDE			1.618.509,38
B) Spesa di personale 2024 (ultimo rendiconto approvato) (MACROAGGREGATI U1.01.00.001, U1.03.02.001, U1.03.02.002, U1.03.02.003, U1.03.02.12.999, U1.01.01.01.001)			317.272,09

C) Rapporto Spesa Personale/Entrate Correnti (B / A)			19,60%
D) VALORE SOGLIA percentuale da decreto attuativo Tabella 1			27,60%
E) Limite massimo spesa di personale applicando il valore soglia (A * D)			446.708,59

Rispetto a tali percentuali massime di incremento occorre evidenziare che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (art. 7, comma 1).

In conclusione, fermo restando il vincolo annuale di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., pari a **euro 265.172,18** (media triennio 2011-2013), a decorrere dal 20/04/2020 la dotazione organica dell'Ente può essere incrementata per assunzioni a tempo indeterminato fino ad una spesa potenziale massima di personale **pari al valore soglia pari a Euro 446.708,59.**

Limiti lavoro flessibile

Nel rispetto delle vigenti norme in materia di contenimento delle spese di personale flessibile viene prevista la possibilità di:

- assumere personale a tempo determinato, qualora ritenuto necessario, tramite procedure selettive o utilizzo di graduatorie di altri Enti, nei casi previsti dall'art. 60 del CCNL 16/11/2022;
- attivare, in accordo con il Collegio dei Geometri di Brescia, di Corsi di Formazione Professionale per geometri praticanti neodiplomati;
- procedere, qualora ritenuto necessario, all'assunzione a tempo determinato di personale amministrativo a supporto degli uffici demografici in occasione di eventuali consultazioni elettorali e / o referendarie, dando atto che la relativa spesa rimborsata a tale titolo dallo Stato / Regione non soggiace alle limitazioni sopra richiamate in materia di spesa di personale;
- attivare, per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, l'utilizzo a tempo parziale di personale da altri enti mediante il ricorso all'istituto del comando o dello scavalco di eccedenza.
- attivare tirocini formativi curriculari ed extracurriculari.

Rispetto del limite di spesa di personale per forme di lavoro flessibile ex art. 9, comma 28, DL 78/2010 L'art. 9, comma 28, del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122 prevede, per gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale, che la spesa annua per il lavoro flessibile non possa essere superiore alla spesa sostenuta per la medesima finalità nel 2009. L'art. 16, comma 1 quater, del Decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con

modificazioni dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160, ha previsto che sono in ogni caso escluse dal vincolo di cui al precedente punto le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1 del D.lgs. 267/2000.

Richiamata la deliberazione n. 1 del 5 gennaio 2017 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti avente ad oggetto "Individuazione del limite di spesa ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in legge n. 122/2010, nell'ipotesi in cui l'ente locale non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali di tipo flessibile nel triennio 2007-2009" individua peculiari modalità di individuazione del suddetto limite nel caso in cui l'Ente non abbia alcun riferimento a tale titolo nell'anno 2009.

A tale riguardo, si richiama inoltre anche la deliberazione n. 15 del 24 luglio 2018 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti avente ad oggetto "Applicabilità dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 agli enti locali che abbiano sostenuto spese per contratti di lavoro flessibile, nel 2009 o nel triennio 2007/2009 per importi irrisori inidonei a costituire parametro di riferimento assunzionale", relativa all'individuazione del suddetto limite nel caso in cui l'Ente abbia sostenuto a tale titolo nell'anno 2009 spese per importi irrisori.

Il suddetto limite è stabilito in **€ 31.708,36** (complessivo di oneri previdenziali e assistenziali).

PARERE DEL REVISORE LEGALE UNICO DEL COMUNE DI POLAVENO IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 189 DEL 17.06.2025 AVENTE PER OGGETTO: “MODIFICA ED INTEGRAZIONE SEZIONE DEL PIANO INTEGRATO ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025/2027” in particolare la sezione 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO - SOTTOSEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE DEL PIAO

Il sottoscritto dott. Giuseppe Colombo, Revisore Unico dei Conti del Comune di Polaveno (Bs) ai sensi dell'art. 234 e seguenti del Tuel, nominato con delibera del C.C. n. 08 del 13.03.2025,

Visto - l'art. 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D. Lgs 25 maggio 2017, n. 75 - la normativa in materia di facoltà di assunzione del personale negli Enti locali, nel combinato disposto tra art. 3 del D.L.90 del 24/6/2014 convertito in L.114 del 11/08/2014, L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), D.L. 113/2016 convertito Legge 7 agosto 2016, D.L. 50/2017 convertito in legge 96/2017 (decreto Enti locali), l'articolo 14-bis del D.L. n. 4/2019, convertito in legge n. 26/2019, che estende ad un quinquennio l'arco temporale di riferimento sul quale calcolare in modo cumulativo il valore dei margini assunzionali;

Esaminata la normativa in merito alla spesa del personale nonché i vincoli in materia di assunzioni, richiamati nella bozza di delibera di Giunta e che devono essere rispettati dal Comune di Polaveno,

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, con la quale è emersa la necessità, nel perseguimento del buon andamento e della continuità dell'azione amministrativa, di aggiornare la Sezione 3 (Organizzazione del capitale umano) del PIAO sopra richiamato, per quanto attiene al Piano triennale dei fabbisogni di personale (Sottosezione di programmazione del fabbisogno del personale 3.5), in coerenza e nel rispetto del Documento unico di programmazione (DUP) del Bilancio di previsione 2025-2027;

Rilevato che la modifica da apportare al Piano del Fabbisogno del Personale 2025/2027 come approvato con atto su richiamato, si rende necessaria a seguito delle dimissioni presentate dalla dipendente Arch. Francesca Zubani assunta a tempo parziale e determinato di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in qualità di “istruttore direttivo tecnico” categoria D part time 4 ore settimanali e nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2025/2027 viene prevista nell'anno 2025, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni in premessa

esplicitati, la figura di un funzionario tecnico part time 18 ore settimanali con incarico ai sensi dell'articolo 110 del TUEL;

DATO ATTO che:

- a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, non emergono situazioni di personale in esubero;
- rispetta il vincolo di contenimento della spesa di personale ai sensi dell'art. 1 c. 557 L. 296/2006;
- non si è in presenza di un ampliamento della dotazione organica rispetto allo storico;
- non si trova nella condizione di non rispettare il pareggio di bilancio;
- non versa nelle condizioni di ente strutturalmente deficitario di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/00;
- non si evidenzia il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio e pertanto un'eccedenza di personale per motivi finanziari;

RILEVATO che in data 2 luglio 2025 il Responsabile dell'Area Amministrativa Dott.ssa Alessandra Richiedei ha espresso parere positivo in merito alla regolarità tecnica della deliberazione e che in data 3 luglio 2025 il Responsabile dell'Area Finanziaria Dott. Angelo Zanetti ha espresso parere positivo in merito alla regolarità contabile;

Il Revisore Unico sulla base delle verifiche e delle analisi eseguite sulla documentazione predisposta e sottoposta alla sua attenzione dall'Ente e dei chiarimenti forniti dal Responsabile Finanziario nonché alla luce delle considerazioni sopra esposte,

ASSEVERA

per quanto richiesto dall'art.33 comma 2 D.L.34/2019 definito con Dpcm 17/03/2020 che il Comune, per effetto dell'adozione del piano dei fabbisogni di personale, come modificato ed integrato con la presente proposta di delibera, non altera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, secondo i dati e gli eventi attuali.

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione avente per oggetto: "Modifica ed integrazione sezione del PIAO relativa al Piano triennale di fabbisogno di personale 2025-2027" come indicato nelle premesse.

Bergamo - Polaveno, 3 Luglio 2025

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Colombo Giuseppe